

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale

Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali per le misure di cui all'art. 5 della L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii., finanziati dal "Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione" istituito ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii.

Art. 1 (Finalità)

In attuazione della legge regionale 14/2015 e della deliberazione della Giunta regionale n. 948 del 4 dicembre 2020, con il presente Avviso pubblico la Regione Lazio promuove, attraverso la concessione di contributi tesi a favorire il reinserimento delle vittime del reato di usura e/o di estorsione nell'economia legale e il sostegno dei soggetti che, a causa delle difficoltà di accesso al credito, siano potenziali vittime del reato di usura.

Art. 2 (Ambito territoriale)

Gli interventi e le misure di cui al presente Avviso devono essere stati realizzati nell'ambito del territorio della Regione.

Art. 3 (Soggetti destinatari dei contributi)

Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso, secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli e purché iscritti nell'Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura costituito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 14/2015 e della determinazione n. G05967/2016 e successive modifiche e integrazioni:

- a) le Fondazioni e le Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura ai sensi dell'articolo 15, commi 4, 5 e 6 della l. 108/1996, iscritte oltre che nell'elenco tenuto dal Ministero Economia e Finanza anche nell'elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura di cui all'articolo 13 della l.r. 14/2015.

Art. 4 (Beneficiari delle misure/interventi finanziabili)

1. Sono beneficiari delle misure e degli interventi previsti dal presente Avviso, purché abbiano la residenza e operino nel territorio regionale e secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli, i soggetti di seguito riportati, vittime del reato di usura e/o di estorsione e potenziali vittime del reato di usura.
2. Possono usufruire delle misure di cui al presente articolo le persone fisiche che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) incapacità di far fronte agli impegni finanziari già assunti;
 - b) capacità di restituire il prestito garantito di cui al comma 3, da valutare in base al reddito e alla situazione patrimoniale e familiare.
3. Ai fini della concessione dei benefici l'Associazione/Fondazione tiene conto:

- a) dell'effettivo stato di bisogno del richiedente, in relazione al reddito e al patrimonio del nucleo familiare e all'entità dell'indebitamento;
- b) della serietà delle ragioni dell'indebitamento connesse allo stato di bisogno;
- c) delle fondate prospettive di sottrarre l'indebitato al rischio usura.

4. Sono comunque esclusi dai benefici:

- a) coloro che hanno la possibilità di accedere al credito ordinario;
- b) coloro che alla data di presentazione della relativa domanda siano sottoposti a procedimento penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per il reato di usura, anche tentato, di cui all'articolo 644 del codice penale o per taluno dei reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche o alle misure di prevenzione ivi previste. Per coloro che godono delle misure di cui all'articolo 4 e che siano successivamente indagati o imputati per i reati di cui al primo periodo, i suddetti benefici sono sospesi fino all'esito dei relativi procedimenti.

Art. 5

(Risorse finanziarie disponibili)

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 948 del 4 dicembre 2020, lo stanziamento complessivo per la realizzazione delle misure di cui al presente Avviso è pari a euro 700.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020, per la realizzazione delle misure di cui all'articolo 5 della l.r. 14/2015:

MISURE	Annualità	Stanziamento risorse
misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura (di cui all'articolo 5 della l.r. 14/2015)	2020	€ 700.000,00
STANZIAMENTO COMPLESSIVO		€ 700.000,00

Art. 6

(Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo)

1. Gli Enti di cui all'articolo 3 interessati alla concessione dei contributi regionali per le misure di cui al successivo articolo 7, devono presentare apposita istanza utilizzando esclusivamente lo schema tipo di cui **all'Allegato A** al presente Avviso.
2. All'istanza, completa della documentazione richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà essere acclusa copia del documento di identità del medesimo in corso di validità.
3. L'istanza deve essere presentata **esclusivamente con la seguente modalità**:
 - a) **mediante posta elettronica certificata** al seguente indirizzo lottausura@regione.lazio.legalmail.it;
4. Sulla busta contenente l'istanza e la documentazione a corredo deve essere apposta la seguente dicitura: "Avviso Pubblico Contributi art. 5 L.R. n. 14/2015 "Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura" – Annualità 2020".
5. L'istanza **deve pervenire**, pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 14,00 del ventesimo (20°) giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR Lazio.**

6. La Regione Lazio non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

Art. 7

(Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura - art. 5 l.r. 14/2015)

1. Le Associazioni e Fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), **possono accedere ai contributi**, nel limite dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 5, pari a euro 700.000,00 per le prestazioni di garanzie e le attività di cui ai commi successivi, purché:
 - a) abbiano stipulato, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 14/2015 apposita convenzione con uno o più istituti di credito (banche e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), per la concessione per facilitare l'accesso al credito dei beneficiari;
 - b) abbiano effettuato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno 5 prestazioni di garanzie ai soggetti beneficiari previsti nell'art. 4 del presente Avviso pubblico.
2. Ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 14/2015, le Associazioni/Fondazioni possono concedere una garanzia fino a 50.000,00 euro per prestiti personali erogati da banche e/o da intermediari finanziari convenzionati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l.r. 14/2015, da restituire nel termine massimo di dieci anni. Il prestito garantito è destinato esclusivamente al consolidamento delle esposizioni debitorie verso banche, intermediari finanziari, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, e fornitori di servizi pubblici. Il prestito garantito può essere prestato in due soluzioni, di cui:
 - a) la prima non può superare l'importo massimo di 35 mila euro in linea capitale;
 - b) la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno diciotto mesi; a tal fine la banca e/o l'intermediario finanziario convenzionata rilascia apposita certificazione che è trasmessa, a cura dell'Associazione/Fondazione alla struttura regionale competente prima che venga erogata la seconda soluzione.
3. L'Associazione/Fondazione può concedere una somma a titolo di anticipazione del prestito garantito di cui al comma 2, per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese indifferibili sostenute, per le quali non è possibile attendere l'erogazione del prestito medesimo. In ogni caso l'entità della somma anticipata non può superare il limite di 3 mila euro per persona fisica o per nucleo familiare. L'indifferibilità delle spese è accertata dall'Associazione/Fondazione. Gli importi utilizzati a tale titolo sono reintegrati nella dotazione iniziale al momento dell'erogazione del prestito garantito al comma 2.
4. Nel caso in cui la banca e/o l'intermediario finanziario convenzionata rifiuti la richiesta di prestito garantito di cui al comma 2, l'Associazione/Fondazione, per la restituzione dell'anticipazione concessa predispone un piano di rientro, senza interessi, di durata non superiore a sessanta mesi.
5. Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 948/2020, l'importo complessivo stanziato per l'anno 2020 per la seguente misura è ripartito in parti uguali tra gli enti destinatari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.
6. A seguito dell'ammissione a contributo, l'erogazione dello stesso è condizionata, a pena di decadenza, alla sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione, secondo lo schema tipo di cui all'**Allegato 2**.

Art. 8
(Cause di esclusione delle istanze)

1. Sono escluse le istanze:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3;
 - b) prive delle indicazioni e condizioni prescritte nell'art. 7 del presente avviso;
 - c) pervenute con modalità diverse e/o successivamente al termine temporale indicato nell'articolo 6;
 - d) presentate in maniera difforme da quanto prescritto nell'art. 11.

Art. 9
(Istruttoria e valutazione delle istanze)

1. La valutazione delle istanze pervenute nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti è effettuata dalla struttura regionale competente.
2. La struttura regionale provvede, in particolare:
 - a) alla verifica preliminarmente dell'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 8;
 - b) all'adozione degli atti conseguenti.
3. La struttura regionale competente, qualora lo ritenga necessario ai fini della relativa valutazione delle istanze presentate, può chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni agli enti che dovranno essere forniti nel termine da essa stabilito.

Art. 10
(Modalità di erogazione del contributo)

1. I contributi valutati ammissibili saranno assegnati per gli interventi di cui all'articolo 7 dell'avviso, a seguito della sottoscrizione e aggiornamento della convenzione ivi richiamata.
2. L'erogazione del contributo verrà effettuata, previa apposita richiesta della Direzione regionale competente, da Lazio Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A.), quale soggetto erogatore dei finanziamenti concessi ai sensi del presente Avviso nell'ambito delle funzioni attribuite con la convenzione stipulata.

Art. 11
(Informazioni sull'Avviso pubblico e obbligo di pubblicità)

1. Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'interno del portale istituzionale www.regione.lazio.it. - sottomenù: "Argomenti/Sicurezza/Bandi e Avvisi".
2. Sul medesimo portale saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso, entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale.
3. Gli enti partecipanti al presente Avviso sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della l.r. n. 16 del 20 maggio 1996 ai sensi del quale: "tutti i soggetti beneficiari dei contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi *omissis*". L'autorizzazione all'utilizzo del logo vettoriale dovrà essere trasmessa obbligatoriamente, in via preventiva, mezzo mail ai seguenti indirizzi ascale@regione.lazio.it e a mcinquegrana@regione.lazio.it.

4. Il responsabile del procedimento è la D.ssa Anna Scala - Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale - Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e lotta all'usura - Via Francesco Vecchia, 23 – 03100 Frosinone – ascal@regione.lazio.it

Art.12

(Informativa per il trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la partecipazione al presente Avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati del partecipante da parte della Regione Lazio nel rispetto della normativa sopra richiamata.
2. A tal riguardo, si informa che:
 - a. il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, email: dpo@regione.lazio.it, pec: protocollo@regione.lazio.legalmail.it;
 - b. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale - email: risorseumane@regione.lazio.it, pec: risorseumane@regione.lazio.legalmail.it;
 - c. il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Leo Stilo, email istituzionale: dpo@regione.lazio.it, pec: DPO@regione.lazio.legalmail.it;
3. La Regione Lazio si impegna a raccogliere e trattare i dati personali nel rispetto dei principi stabiliti in materia di privacy per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali per le seguenti finalità:
 - partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti nel presente Avviso;
 - erogazione del contributo concesso;
 - ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o da leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
 - esecuzione da parte dell'Ente medesimo dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
4. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo all'Amministrazione regionale.
5. Ove necessario, per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali:
 - dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura regolamentata dall'Avviso o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire;
 - poteri di rappresentanza legale posseduti;
 - dati giudiziari e fiscali.
6. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.
7. I dati saranno raccolti ed elaborati dalla Regione Lazio e resi disponibili nei confronti del responsabile del trattamento degli stessi della Regione Lazio, nonché nei confronti del personale della Direzione Affari Istituzionali Personale coinvolti della gestione del procedimento amministrativo collegato alla concessione ed erogazione dei contributi previsti. Gli stessi potranno inoltre essere oggetto di comunicazione a soggetti interni o esterni alla Regione Lazio.

8. I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.
9. In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 10, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.
10. La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.